



## COMUNE DI GELA

Settore Grandi Opere e Sviluppo Economico

PROPOSTA N. 1045 DEL 5<sup>4</sup> APR. 2016 ORDINANZA N. 171 DEL 05 APR. 2016

OGGETTO: disciplina dell'uso degli arenili.

### IL SINDACO

- Visto** il Regio Decreto n. 327 del 30/03/1942, di approvazione del testo definitivo del Codice della Navigazione, come successivamente integrato e modificato;
- Visto** il D.P.R. n. 328 del 15/02/1952, di approvazione del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, come successivamente integrato e modificato;
- Visto** il D.P.R. n. 616 del 24/07/1977, in materia di deleghe di competenze amministrative dello Stato alle Regioni ed in particolare l'art. 59 che delega alle Regioni le funzioni amministrative su litorale marittimo, quando l'utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricettive;
- Visto** il D.P.R. n. 470 del 08/06/1982, recante "Attuazione della direttiva 76/170/CEE relativa alla qualità delle acque di balneazione;
- Visto** altresì, l'art. 4, lettera c) del medesimo D.P.R. n. 470 del 08/06/1982;
- Visto** il D.Lgs. 31/03/1998 n. 112: "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali" ed in particolare l'art. 105;
- Visto** il D.P.C.M. 21/12/1995 riguardante l'elencazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega di funzioni alle Regioni ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 616/77 e del D.P.R. 469/87;
- Vista** la L.R. 15/2005 della Regione Sicilia;
- Viste** le Linee Guida per la redazione dei Piani di Utilizzo del Demanio Marittimo (D.A. Regione Sicilia del 2011);
- Vista** la legge Comunitaria - Legge 15 dicembre 2011, n. 217 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010 (12G0001);
- Visto** le circolari emanate in materia dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
- Visto** l'art. 1, comma 251, lettera e) della Legge Finanziaria 2007;
- Visti** gli articoli 28, 30, 68, 80, 1161, 1164, 1174 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59, 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

#### Considerato che:

- l'Italia è l'unico stato dell'Europa a non possedere una legge che riconosca e tuteli il naturismo. Nel 1974, durante il 14° Congresso Naturista Mondiale, il naturismo viene definito come un modo di vivere in armonia con la natura, caratterizzato dalla pratica della nudità in comune, allo scopo di favorire il rispetto di se stessi, degli altri e dell'ambiente. Il naturismo è un modo sano, naturale, educativo e familiare di vivere la propria libertà con rispetto verso altri modus vivendi e non ha nulla a che vedere con comportamenti legati alla sessualità o al voyeurismo ma anzi se ne distanzia. Esso è un movimento che si propone di promuovere un contatto diretto con la natura privo di artificiosità e convenzioni sociali, partendo dal rispetto verso le persone, per arrivare al rispetto degli animali e dell'ambiente

attraverso uno stile di vita che vede la nudità come logica conseguenza del proprio modo di essere interiore;

- un naturista ha una vita sana, si alimenta con prodotti naturali, pratica attività sportiva all'aria aperta e il suo stare nudo ha una componente sociale, che infatti realizza sia in spazi privati sia in spazi pubblici;

**Considerato, altresì, che:**

- negli anni Cinquanta, addirittura, il Village Magique veniva ospitato nientemeno che in Sicilia a Gela. Era un'oasi internazionale per nudisti ubicata presso il boschetto di Bulala, ad est della foce del fiume Gela;

## **ORDINA**

per i motivi esposti in premessa, che si intendono qui richiamati, di disciplinare l'uso degli arenili come da disposizioni indicate nel sottoscritto articolato:

### **Art. 1**

#### **Disposizioni generali**

1. la presente ordinanza si applica a chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione frequentate dai bagnanti quali: stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere attrezzate, complessi balneari, nonché ai bagnanti e/o frequentatori delle spiagge libere.
2. il presente provvedimento opera nel rispetto e nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla competente Capitaneria di Porto in merito al corretto utilizzo degli specchi acquei, con particolare riferimento alla balneazione. Si intendono pertanto interamente richiamate tutte le vigenti ordinanze emanate dalla Capitaneria di Gela.

### **Art. 2**

#### **Stagione balneare**

La stagione balneare 2016 inizia il 15 maggio e termina il 30 ottobre, ferma restando la possibilità, da parte dei concessionari, di anticipata apertura dal giorno 25 aprile, con osservanza del relativo obbligo di erogazione dei servizi di spiaggia e salvataggio a mare.

### **Art. 3**

#### **Orario di balneazione**

1. L'apertura delle strutture di cui all'art. 1 della presente Ordinanza ha inizio alle ore 09:00 e termina non prima delle ore 19:00 e non dopo le ore 20:00. L'apertura dei servizi commerciali accessori seguirà l'orario previsto dalla normativa vigente in materia.
2. L'orario di balneazione, durante il quale devono essere forniti i servizi di assistenza e di primo soccorso è il seguente: dalle ore 9:00 alle ore 19:00. Tali servizi devono essere garantiti senza alcun tipo di interruzione per l'intera durata dell'orario di balneazione e il servizio di assistenza e salvataggio deve essere garantito senza soluzione di continuità per l'intero orario della balneazione, assicurando la corretta sostituzione degli addetti sia in caso di necessità, sia per consentire la turnazione degli stessi.

### **Art. 4**

#### **Divieto di balneazione**

La balneazione è vietata:

- a) nelle zone permanentemente o temporaneamente interdetto con apposito provvedimento e/o ordinanza delle autorità competenti;

b) nelle zone previste da vigenti disposizioni di sicurezza balneare per la disciplina delle attività balneari emanate dalla Capitaneria di Gela e volte ad assicurare la fruizione a scopo balneare e ricreativo delle aree demaniali in genere, ed in particolare degli specchi acquei frequentati dai bagnanti.

#### **Art. 5** **Attività vietate**

E' vietato:

- nelle spiagge libere al pubblico uso è vietato collocare tende di qualsiasi tipo in forma permanente o per finalità di campeggio e/o sosta oltre l'orario di balneazione;
- occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici - ad eccezione di quelli di soccorso - la fascia di metri 5 dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza esclusi i mezzi di soccorso;
- lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie sdraio, tende od altre attrezzature comunque denominate;
- gettare in mare o lasciare sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere;
- arrecare pregiudizio alla flora spontanea ed alla fauna selvatica;

#### **Art. 6** **Pratica del Naturismo**

E' consentita la libera pratica del naturismo nel seguente tratto di spiaggia libera: tratto di litorale che si estende ad est della foce del Canale Scolmatore (coordinate geografiche: latitudine 37.038035, longitudine 14.294425) fino al fiume Dirillo (coordinate geografiche: latitudine 37.002484, longitudine 14.337738).

Il Comune di Gela, a mezzo del Settore Polizia Municipale - Servizio Segnaletica, procederà alla verifica, manutenzione e posizionamento della cartellonistica necessaria.

#### **Art. 7** **Pubblicità dell'Ordinanza**

La presente ordinanza deve essere tenuta esposta al pubblico, agli ingressi ed in luogo ben visibile, per tutta la stagione in ogni struttura di cui all'art. 1 dando, altresì, ampia diffusione a mezzo organi di stampa.

#### **Art. 8** **Disposizioni finali**

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza ai sensi degli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

L'Amministrazione e le forze dell'ordine sono incaricati della vigilanza sull'osservanza delle norme della presente ordinanza.

#### **Art. 9** **Sanzioni**


Le violazioni della presente Ordinanza sono sanzionate, fatte salve le sanzioni penali se il fatto costituisce reato, con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, fatta altresì salva l'eventuale decadenza della concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 47 del C.N.

La presente Ordinanza è trasmessa ad Enti ed istituzioni competenti, nonché alle Associazioni di categoria degli operatori balneari. In particolare viene trasmessa:

- all'Ufficio Periferico del Demanio Marittimo Regionale, presso il Dipartimento regionale dell'Ambiente;
- alla Capitaneria di Porto di Gela;

- al Settore Polizia Municipale per il posizionamento della nuova cartellonistica;
- alla ditta Tekra per la pulizia delle aree di spiaggia individuate per la pratica del naturismo;
- alle associazioni naturiste regionali e nazionali

L'Istruttore Direttivo  
geom. Maurizio Franchina



Il Dirigente  
Ing. Salvatore Lombardo



Il Sindaco  
dot. ing. Domenico Messinese

